



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 26-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DI ATTRAZIONE TURISTICA

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **Gennaio**, alle ore **21:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GNOCCHI MARIA ROSA	X		FERRARI FILIPPO	X	
MELFI DANIELA		X	COLOMBO SILVIA		X
VITALE EMANUELE	X		CORDERO CAMILLA	X	
PARACCHINI FABIO	X		SABATELLA MARCO		X
FRISARDI MARIA CHIARA	X		MARCHIONI MARCO	X	
MONTI ALESSANDRO	X		TAMBURINI MASSIMO	X	
BERNAREGGI CINZIA	X				

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Assessore Esterno

Componente	Presente	Assente
TRAVAGLINI SIMONE	X	

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO DR. SSA GIULIA RAMPONE** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MARIA ROSA GNOCCHI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto l'Assessore Paracchini:

Visto che l'Amministrazione comunale da tempo promuove i mercati dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato artistico;

Dato atto che tali mercati sono collocati nei luoghi caratteristici del nostro paese e svolgono un ruolo caratteristico per il turismo e il commercio, senza sottovalutare, tra l'altro l'aspetto culturale;

Ritenuto a tal fine necessario, regolamentare a livello locale le suddette attività che tenga conto di tutti gli aspetti di tali manifestazioni;

Vista la bozza di regolamento resa dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale composta da n.12 articoli;

Visti i riferimenti legislativi nazionali e le leggi regionali citati nel suddetto regolamento;

Visto il D. L.vo n. 267/2000, art.42 in ordine all'attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale in materia regolamentare;

Dato atto che dall'applicazione del presente regolamento nessun maggior onere e/o nessuna minore entrata graverà sul bilancio dell'Ente;

Uditi gli interventi:

Marchioni: Propone, al fine di rendere più comprensibile il comma 1 dell'art. 1, di sostituirlo con il seguente: "Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei così detti mercatini *di attrazione turistica con partecipazione* degli hobbisti, definizione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, *unitamente agli operatori professionali*". Inoltre segnala che all'art.8 comma 3 erroneamente si rinvia all'art.3 anziché all'art.8;

Il consiglio unanime ritiene di accogliere la proposta.

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Vitale per il gruppo "Baveno Partecipa": Favorevole
Cordero per il gruppo "Baveno Futura": Favorevole
Marchini per il gruppo "Obiettivo Comune": Favorevole

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso da parte del responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art. 49 c.1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli resi in forma palese per alzata di mano da n10 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini di attrazione turistica, che si compone da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza a provvedere,

Con voti n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4 comma del D.Lg.vo n.267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ROSA GNOCCHI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA RAMPONE

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA RAMPONE



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI MERCATINI DI ATTRAZIONE TURISTICA**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del POLIZIA LOCALE, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-01-2017

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.8 DEL 26-01-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI MERCATINI DI ATTRAZIONE TURISTICA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Giulia Rampone certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 09-02-2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 24-02-2017,

Addì, 09-02-2017


Il Responsabile della pubblicazione
Dr.ssa Giulia Rampone





CITTA' di BAVENO
(Prov. del Verbano-Cusio-Ossola)


Individuazione aree non utilizzabili ai fini espositivi

(Allegato al regolamento mercatini turistici)









197.75

197.50

197.31

197.80

197.30

197.18

197.18

monumento ai 17 martiri

197.12

197.08

197.07

197.05

197.02

197.16

197.03

197.04

195.95

196.91

197.03

197.00

197.09

197.04

197.03

194.34

197.02

197.62

197.02

194.32

193.33

194.27

194.22

194.04


193.26

196.

196.78

19

aree esterne in uso a pubblici esercizi di ristorazione






198.20

Viale de



Viale alberato (allea con ligustri) esistente

198.04





197.97

197.90


197.72

197.63

197.57



197.59



197.47

197.38

197.31

197.46

197.41

197.43

197.34

de esistente

na (Trachycarpus fortunei)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritta/a nato/a a
..... il residente in via
..... n. consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. H del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.12 c. 1 della Legge 30/12/1991 n. 413, pubblicata sulla G.U. del 22/12/1992 n. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Allegati: carta d'identità



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DI ATTRAZIONE TURISTICA**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

19/01/2017

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DI ATTRAZIONE TURISTICA.

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei cosiddetti mercatini di attrazione turistica con la partecipazione degli hobbisti, definizione di cui all'Art.3 del presente regolamento, unitamente agli operatori professionali.
2. L'esercizio delle suddette attività, che per brevità in seguito verranno definite "mercatino/manifestazione", è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 28/99 e dalle relative disposizioni attuative, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
3. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale.
4. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - Allegato "A" – individuazione aree non utilizzabili ai fini espositivi;
 - Allegato "B" – Modello dichiarazione attestante la qualità di hobbista creativo e/o espositore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATINO

1. La manifestazione ha lo scopo di favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di attrattiva sociale.
2. All'interno di ciascuna manifestazione non è ammessa la presenza concomitante di espositori di prodotti della categoria alimentari ed espositori di prodotti della categoria non alimentare.
3. Non è permessa la presenza di:
 - Impianti audio non preventivamente concordati;
 - Stufe a gas e combustibile liquido;
 - Bombole gpl;
 - Vendita o utilizzo fuochi artificiali;
 - Artifici pirotecnici;
 - Merci che risultassero offensivi al pubblico decoro;
 - Tutti gli articoli che ad inappellabile giudizio dell'organizzazione non siano attinenti alla manifestazione.

ART. 3 – DEFINIZIONE HOBBISTA

1. E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale configurabile come attività di impresa, ma vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale.

ART. 4 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. La finalità del presente Regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercatino.
2. In particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:
 - Regolamentare l'accesso al mercatino;
 - Individuare le aree e le modalità di svolgimento;
 - Fornire ai partecipanti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

ART. 5 – LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

1. La manifestazione espositiva si svolge nel Comune di Baveno area Lungolago e Piazza Dante Alighieri e in frazione Feriolo area Lungolago e fronte Chiesa con l'articolazione degli spazi espositivi come segue:
 - Baveno centro: n. 50 max (area lungolago – non alimentare)
n. 7 max (area P.za D. Alighieri – alimentare)
 - Feriolo: n. 30 max (area lungolago – non alimentare)
n. 5 max (area fronte Chiesa – alimentare)

Per ciò che concerne il Lungolago di Baveno, stanti le particolari caratteristiche (presenza di aiuole e monumenti, ecc. ecc.) nelle planimetrie allegate sono individuate le aree non utilizzabili ai fini espositivi.

2. Le manifestazioni a carattere non alimentare possono essere svolte sul lungolago di Baveno e sul lungolago di Feriolo; le manifestazioni a carattere alimentare possono essere svolte esclusivamente in Piazza D. Alighieri Baveno e zona fronte Chiesa a Feriolo.
3. Annualmente la Giunta Comunale, al fine di migliorare lo svolgimento delle successive edizioni, può apportare modifiche alle limitazioni di cui al comma 1), nel numero e nelle dimensioni degli spazi espositivi previsti.
4. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva facoltà di cambiare o ridurre le aree concesse, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.
5. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, nella localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.
6. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi a quelli di cui al precedente comma 1.
7. Può altresì essere autorizzata l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:
 - Enti e/o Associazioni senza fini di lucro per far conoscere la propria attività istituzionale e/o per vendite di beneficenza.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. I mercatini si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalla Giunta Comunale. L'orario di attività è stabilito di massima come segue:
 - Dalle ore 09.00 alle ore 23.00 per i mercati giornalieri
 - Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 per i mercati serali
2. Nell'autorizzazione temporanea di riferimento, di volta in volta, sarà indicato l'orario di svolgimento;
3. I mercatini non potranno svolgersi in concomitanza con i mercati settimanale (Baveno: tutti i lunedì – Feriolo: giovedì, mercato stagionale);
4. I mercatini a carattere alimentare giornalieri sono sospesi da Giugno ad Agosto;
5. La dimensione dei banchi dovrà essere max 3 X 3 m;
6. I banchi di esposizione devono avere caratteristiche di solidità, uniformità e dovranno essere intonati al contesto paesaggistico di inserimento. Il gazebo/ombrellone dovrà essere di colore chiaro (bianco/beige/simili) ed in tinta unita;

ART. 7 – OBBLIGO DEI PARTECIPANTI AL MERCATINO / PRESCRIZIONI

1. L'allestimento delle strutture non potrà iniziare prima di un'ora dall'orario fissato per l'inizio della manifestazione; l'area oggetto della manifestazione dovrà essere lasciata libera da ingombri entro un'ora dall'orario fissato per il termine della manifestazione (salvo i casi maltempo od altri eventi eccezionali).
2. Per le manifestazioni in Feriolo di Baveno, l'ora di allestimento e sgombro dovrà coincidere con gli orari di vigenza della Z.T.L. di organizzazione della circolazione veicolare.
3. A nessun operatore è consentito (salvo casi di comprovata ed eccezionale necessità) abbandonare anticipatamente la manifestazione; nel caso ciò succedesse, gli espositori hanno l'obbligo di agevolarne l'uscita;
4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
5. I partecipanti alle manifestazioni devono esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante il proprio nome;
6. E' vietato esporre o vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento;
7. E' consentito occupare solamente il posto assegnato e non può essere occupato, neppure con piccole sporgenze o merci appese alle tende, nessuno spazio comune e/o riservato al transito pedonale;
8. E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi;
9. E' fatto obbligo di agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
10. Gli espositori sono tenuti a posteggiare i propri veicoli serventi al di fuori dell'area della manifestazione;
11. E' vietato invadere, anche temporaneamente, le aree pedonali del Lungolago e le aiuole;

12. E' obbligatorio mantenere puliti i banchi e le attrezzature utilizzate;
13. E' fatto obbligo di mantenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato. Al termine della manifestazione, l'area occupata dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto oltre che esente da danni;
14. E' vietato dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;

15. E' vietato vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
16. Le tende di copertura/protezione e simili dei banchi non possono sporgere rispetto alla verticale del limite dimensionale del posteggio assegnato;
17. Le sovrastrutture, i sostegni o quanto di analogo, dovranno essere posti ad una altezza, misurata dal suolo al limite inferiore di frange o simili, non inferiore a mt 2,20;
18. Il banco non potrà essere lasciato incustodito;
19. E' fatto obbligo di corresponsione della T.O.S.A.P. relativa all'occupazione (vedi successivo art. 10);
20. L'illuminazione del banco dovrà avvenire a cura e spese dell'Organizzazione che curerà di ottenere allacciamento alla rete elettrica per cui sosterrà ogni onere e spesa e per la quale si assume ogni responsabilità derivante, ovvero, l'operatore si impegna ad usare apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
21. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume ogni responsabilità verso terzi derivati da doveri, interessi e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell'occupazione dello spazio assegnato;
22. E' vietato fare uso di altoparlanti, megafoni o simili nonché urlare, battere i prezzi e invitare i passanti all'acquisto delle merci.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:
 - Titolari di autorizzazione al commercio in sede fissa ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 114/98;
 - Titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - Artigiani restauratori iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle imprese artigiane;
 - Soggetti privati, non esercitanti attività di impresa, cd. Hobbisti, in possesso di autorizzazione temporanea rilasciata per il mercatino dal Comune di Baveno;
 - Produttori agricoli;
2. La condizione soggettiva di hobbista creativo e di espositore di oggetti usati deve essere dichiarata e autocertificata dagli espositori sotto la propria responsabilità: tale dichiarazione è allegata all'istanza. A tal fine la dichiarazione dovrà essere redatta – ai sensi del DPR 445/2000 – nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile nei termini di legge.

ART. 9 – REGIME AUTORIZZATORIO

1. La partecipazione alla manifestazione avverrà tramite presentazione di apposita domanda almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'inizio di ogni manifestazione;
2. Per gli operatori di cui all' art. 3 del presente Regolamento, sulla base di quanto previsto dalla legge sul bollo, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni singolo mercato a cui si riferisce; quindi alla domanda in bollo dovrà essere allegata anche marca da bollo necessaria per il rilascio della singola autorizzazione;
3. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - Indirizzo completo e recapito telefonico;
 - Estremi del titolo autorizzatorio eventualmente posseduto;
 - Eventuale iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.);
 - Descrizione della merceologia che si intende esporre (rientrante tra i prodotti previsti dal presente Regolamento a pena di inammissibilità);

- Possesso requisiti morali;
- Possesso requisiti professionali (settore alimentare);
- Esatte dimensioni del banco vendita;

ART. 10 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE – OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO

1. La gestione dei mercatini può essere affidata ad un soggetto “gestore” esterno all’amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali in riferimento alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36;
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un’associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio – ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell’ambiente e del territorio in genere;
3. E’ affidato al soggetto gestore il compito di:
 - Ammettere la partecipazione al mercato dei soggetti di cui all’art.8 del presente Regolamento;
 - Vigilare affinché gli operatori partecipanti alla manifestazione rispettino quanto previsto dal presente Regolamento, segnalando alla Polizia Municipale e all’Ufficio Commercio eventuali abusi o irregolarità;
 - Pubblicizzare la manifestazione con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
 - Collaborare con l’Amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
4. L’organizzazione dovrà fornire elenco ricognitivo degli operatori che dovranno provvedere al pagamento della T.O.S.A.P. Le ricevute di pagamento rilasciate dal Concessionario di riscossione dovranno essere presentate, se richieste, agli organi di controllo. Per i soggetti per i quali necessita autorizzazione provvisoria o temporanea, l’inserimento nell’elenco ricognitivo costituirà titolo per la riscossione della T.O.S.A.P.;
5. L’Amministrazione non corrisponderà alcun compenso per l’attività del soggetto organizzatore/attuatore;
6. L’Amministrazione deve essere resa indenne da qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento delle manifestazioni e che di tale responsabilità si farà carico il soggetto organizzatore/attuatore;

ART. 11 – SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale, funzionari Comunali e dalle altre Forze di Polizia Nazionali secondo quanto disposto dalla Legge 689/81.

3. Competente ad erogare le sanzioni di cui al presente Regolamento e le relative incombenze ai sensi della legge 689/81 è il Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Baveno;

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione Nazionale

- d.lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- d.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 40 e 41;
- d.lgs. 170/01 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”. Artt. 2 e 6;
- l. 231/05 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”. Art. 2 bis;
- l. 105/06 “Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale”. Art. 1.

– L.248/06 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. Artt. 3, 4 e 5

Provvedimenti Amministrativi Nazionali

Circolare 8 maggio 2007 n. 6068. “Circolare applicativa dell’Accordo per l’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

Leggi Regione Piemonte

- l.r. 56/77 e s. m. i. “ Tutela ed uso del suolo”, Art. 26;
- l.r. 28/99 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18 bis e 19;
- l.r. 44/00 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Art. 13;
- l.r. 27/04 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 29 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione”. Artt. 1, 2 e 4;
- L.r. 10/05 “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. Art. 1;
- L.r. 38/06 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Artt. 8, 9, 25

Provvedimenti amministrativi Regione Piemonte

- D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114”. Allegato A (come modificato dalla D.C.R. 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. del 24 marzo 2006, n. 59-10831);
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.98, n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”;
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533. “D.lgs. 114/98 art. 9 L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita “ – Allegato A

(come modificato dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n. 100 – 13283). Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza – Allegato B.

Modulistica regionale – Allegato C;

- D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799. “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” – Allegato A;
- D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32 - 2642. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i. – D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 (D.U.R.C.). Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” – Allegato A (come modificato dalle D.G.R. 14 maggio 2001n.47-2981; D.G.R. 9 luglio 2001 n. 50-3471; D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 85-4860 ed infine D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 86-4861).

Modulistica – Allegato B;

- D.G.R. 3 agosto 2001 n. 76-3718 Commercio su area pubblica. “D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore - Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore. Differimento di termini”.
- D.G.R. 23 aprile 2003, n. 101 – 9183 "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione"

Allegato A.

– D.C.R 16 febbraio 2005, n. 412 – 5585. “Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica e dell’arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali”.

–Delibera G.R. 26 Luglio 2010 , n. 20-380 – allegato A “Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.”

-Nota Regione Piemonte prot. n. 9452/A1903A del 30 maggio 2016.